

che alla figura del TSRM; conseguentemente, la professione sanitaria esercitata da quest'ultimo è *esente dal versamento IVA*.

A tale conclusione si perviene anche per il preambolo di cui al D.M. 21.1.1994 (nel quale rientra anche il TSRM) dove si prevede a specificare espressamente solo le professioni sanitarie rispetto alle quali potevano insorgere dubbi.

PROF. AVV. NICOLA FERRARO

## Spetta al TSRM la pulizia delle apparecchiature radiologiche?

Il prof. Ferraro chiarisce definitivamente l'interpretazione anomala della Legge 25 art. 8: il controllo dell'efficienza delle apparecchiature radiologiche affidate al T.S.R.M. non vuol dire occuparsi della loro pulizia

Il Collegio di Napoli ha fatto pervenire a questa Federazione copia della nota di cui al riferimento, a mezzo della quale Lei, provvedendo a dare risposta a quesiti proposti dal Prof. M. Angelillo, sostiene ai punti 2. e 3. della stessa che "la pulizia ordinaria delle sviluppatrici" e "la pulizia delle attrezzature in generale" spettano "secondo il vigente mansionario" (sic) al tecnico sanitario di radiologia medica.

La tesi non può essere accettata da questa Federazione, in quanto priva di fondamento giuridico, non facendosi tra l'altro alcun riferimento normativo. Che anzi la medesima sottoposta ad un'attenta e rigorosa verifica ermeneutica dimostra la sua erroneità e si manifesta del tutto e solo basata su un soggettivo convincimento.

A tal proposito si debbono prendere in considerazione le disposizioni di cui al n. 5) art.8 della legge 31.01.1983, n. 25 e quelle contenute nel comma 3°, lett. c), art. 1 del recente Decreto del Ministro della Sanità 26.09.1994, n. 746, avente per oggetto il "Regolamento concernente l'individuazione della figura e del relativo profilo professionale del tecnico sanitario di radiologia medica".

Passando a brevi osservazioni di interpretazione delle due menzionate fonti normative, ci facciamo carico di precisare quanto segue.

1) Il punto 5) dell'art.8 Legge 25/83 non

consente né per il suo contenuto letterale, né ancor meno per il suo significato logico-sistematico, di poter pervenire alla conclusione che la pulizia delle attrezzature in generale spetti "in particolare (al T.S.R.M.) (...) per quanto riguarda la pulizia di attrezzature di cui il funzionamento possa essere in qualche modo compromesso da incongrue operazioni di pulizia". L'espressione letterale della legge: "... controllano la loro efficienza, individuano gli eventuali inconvenienti tecnici e si adoperano, quando è possibile, ad eliminarli" non può indurre alla conclusione che il T.S.R.M. abbia tra i propri compiti di competenza professionale la pulizia delle apparecchiature.

A tal proposito va preliminarmente ricordato che la normativa disciplinante la sfera di competenza professionale è giuridicamente qualificabile di "ordine pubblico", in quanto data nell'interesse generale e che la stessa come tale è tassativa, nel senso che non permette applicazione dell'analogia o interpretazione estensiva, che vada oltre il senso letterale delle parole usate dal legislatore; è cogente o imperativa e come tale deve essere necessariamente osservata, con l'aggiunta che riceve anche la tutela penale (si vedano in particolare l'art. 328 del codice penale, che punisce il rifiuto o l'omissione di atti d'ufficio e l'art. 348 che punisce l'abusivo esercizio di una professione); è inderogabile, significando che a nessuno è consentito di addurvi eccezioni, se non nei casi che sono previsti dal nostro ordinamento.

Il controllo della efficienza delle apparecchiature è atto sufficientemente specifico per non consentire a chicchessia di ritenere che esso implichi la pulizia. Altrettanto è possibile affermare per gli inconvenienti tecnici, rispetto ai quali sussiste l'incombenza di eliminarli, quando questa può rientrare nella possibilità del T.S.R.M.

Siamo chiaramente innanzi ad atti non implicanti per sé la pulizia, che certamente non consentono di pervenire alla conclusione che, oltre al controllo della efficienza ed alla individuazione degli inconvenienti ed alla loro possibile eliminazione, spetti al T.S.R.M. di provvedere alla pulizia delle apparecchiature.

Insieme all'interpretazione letterale, anche quella sistematica impedisce di pervenire alla contestata conclusione. In tal senso vale far presente che per effetto dell'art.1 Legge 25/83 quella del T.S.R.M. è professione sanitaria. Tale qualificazione giuridica in una con l'obbligo di iscrizione all'albo del Collegio e la precedente esistenza e costituzione di detti enti pubblici professionali permettono di considerare la figura del TSRM, in relazione all'art. 2229 del c.c., "professioni intellettuali". Pertanto non si può accedere alla abnorme tesi che nel nostro ordinamento si sia voluto istituire una tale professionalità per chiedere alla stessa la pulizia delle apparecchiature radiologiche, anche in considerazione del fatto che nel nostro ordinamento sanitario esistono apposite figure per detti incombenzi, quale l'OTA o anche l'assistente tecnico addetto all'assistenza.

2) Alle conclusioni che precedono porta anche la lettera

c) art.1 del citato Decreto del Ministro

della Sanità 746/94. Che anzi, essendo stato emanato detto decreto in ragione della lett. o) art.1 della Legge 23.10.1992, n. 421, e del Decreto Legislativo 502/92 art. 6, comma 3, per i quali il diploma di Stato del T.S.R.M. deve diventare DU, si deduce con abbondante sufficienza la già prospettata abnormità di volere un professionista intellettuale in possesso del DU per affidargli l'atto materiale della pulizia delle apparecchiature.

Le argomentazioni da ultimo avanzate si deducono appunto dalla cosiddetta "interpretazione logico sistematica". In quanto la stessa viene proposta tenendo conto di tutta la normativa regolante la figura del T.S.R.M., la quale consente di dedurre dal sistema in via logica i convincimenti esposti e comunemente diffusi.

In tali sensi si afferma che alcuno atto di pulizia può essere richiesto al T.S.R.M. Confidando, allora, di aver contribuito a chiarire quanto necessario, ci è gradita l'occasione per porgere le nostre cordialità.

PROF. AVV. NICOLA FERRARO

## No allo sfruttamento del TSRM come volontario

Il problema è sollevato dal Collegio di Genova sull'impiego improprio dei volontari TSRM in carenza di assunzione di personale specializzato in pianta organica

In relazione al parere da Lei richiestomi in ordine alla proposta di volontariato avanzata dall'Azienda ospedaliera San Martino per l'esercizio professionale TSRM (avviso del 3.11.95), mi prego sottoporre alla Sua attenzione le seguenti considerazioni in punto di diritto:

1) Il servizio che si chiede al TSRM, alle condizioni previste dall'avviso del 3.11.95 non può essere considerato servizio di volontariato per una serie di motivazioni: a) l'attività di volontariato, che ha rilevanza, peraltro, solo se prestata tramite l'organizzazione di cui il volontario fa parte, ha come caratteristica essenziale il fine di solidarietà (art.2, 1° comma L. 266 del 11.8.91).

Tale attività deve essere svolta, cioè, per finalità esclusivamente altruistiche, volte a recare vantaggio a soggetti diversi dall'agente (la "cura degli interessi alieni" secondo la terminologia del VERBARI G.B.). Il favor legislativo per le associa-